



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 13.2017

Seregno, 01 settembre 2017

LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI 1° SEMESTRE 2017 (SPESOMETRO)

Con la riscrittura dell'art. 21 del DL 78/2010 è stato modificato lo spesometro, già utilizzato per le operazioni fino al 31-12-2016, con una nuova comunicazione telematica dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate nel primo semestre 2017.

La scadenza per questo adempimento è prevista per il **28 settembre 2017** in base all'ultima breve proroga disposta con comunicato n. 147 Ministero dell'Economia e Finanza in data odierna.

MODALITA' DI ADEMPIMENTO:

• **Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dallo Studio Associato Contrino**

Lo Studio, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

• **Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità**

A tal fine dovranno trasmettere il file XML, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 28 settembre 2017, entro e non oltre il giorno 8 settembre 2017 a mezzo e-mail.

• **Per coloro che non sono in grado di gestire in autonomia l'adempimento (e con pochi movimenti contabili)**

Lo Studio mette a disposizione un file excel che dovrà essere compilato e restituito entro l'8/09/2017 per consentire allo Studio la verifica, l'importazione nel proprio gestionale e l'invio telematico.

Si riepilogano le principali disposizioni da tenere presente per il corretto adempimento.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L'obbligo comunicativo interessa la generalità dei soggetti passivi IVA (esercenti attività di impresa, arte o professione). Sono tenuti all'adempimento anche i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE:

- produttori agricoli di cui all'art. 34 c. 6 del DPR 633/72 che operano in zone montane (i produttori agricoli in regime di esonero NON montani sono invece tenuti ad effettuare unicamente la trasmissione dei dati delle fatture attive);



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- soggetti che hanno optato per il regime opzionale di trasmissione telematica delle fatture o dei corrispettivi;
- soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 c.1-2 DL 98/2001) Soggetti in regime forfetario (art. 1 C. 54-89 L.190/2014);
- soggetti in regime forfetario ex Legge 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e assimilate);
- amministrazioni pubbliche.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Devono essere comunicati i dati relativi a:

- tutte le fatture emesse indipendentemente dalla loro registrazione, quindi ad esempio anche le fatture emesse solo in quanto richieste dal cliente, es. commercianti al minuto che vanno annotate sul registro corrispettivi (Circ. Ade n. 1/2017);
- tutte le fatture e bollette doganali ricevute e registrate, senza limiti di importo, comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio le note di variazione delle fatture di cui sopra;
- fatture relative a operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale ex art. 7 ss del DPR 633/72: tali operazioni sono soggette all'obbligo di fatturazione (art. 21 c. 6 bis DPR 633/72).

Non devono essere comunicati i dati relativi a:

- operazioni per le quali non è stata emessa fattura, non sussistendone l'obbligo ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72 (Circ. Ade n.8/2017);
- altri documenti, come scontrini, ricevute fiscali, carte carburante (Circ. Ade n. 1/2017)
- fatture elettroniche: i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, transitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) sono già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

Possono essere, a scelta, **inviati oppure non inviati** con i dati di tutte le fatture relative alle spese mediche già trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti di cui all'art. 1 del DM 1.9.2016 per espressa previsione dello stesso D.M.

DATI DA TRASMETTERE

A differenza del precedente «spesometro» annuale, la trasmissione dei dati delle fatture potrà avvenire solamente in **forma ANALITICA** (non più quindi in forma aggregata)

Devono essere trasmessi i seguenti dati RIFERITI AL SINGOLO DOCUMENTO:

- i dati identificativi del cedente o prestatore e i dati identificativi del cessionario o committente;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- la data e il numero del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e relative note di variazione);
- la base imponibile IVA;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione se l'imposta non viene evidenziata (Natura Operazione).

Dati identificativi del cedente o prestatore e dati identificativi del cessionario o committente:

Nel caso di Stabile organizzazione e Rappresentante fiscale (i dati dovranno essere riportati solo nell'ipotesi in cui tali soggetti siano effettivamente presenti (e quindi riportati sulla fattura). In tali casi vanno compilati i campi:

- Stabile Organizzazione: Indirizzo, Cap, Comune, Nazione;
- Rappresentante fiscale: Id Paese, ID Codice.

Gli altri campi sono facoltativi.

Bollette doganali: Se non sono riportati i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'ufficio doganale che ha emesso la bolletta. Per il solo 2017 senza i dati del fornitore Codice rispettivamente con "OO" e una sequenza di undici "9"

Numero del documento:

Fatture emesse: riportare il "numero progressivo" che identifichi la fattura in modo univoco.

Fatture ricevute: qualora il cessionario o committente non avesse a disposizione il numero riportato nella fattura, il campo "Numero" potrà essere valorizzato con il valore "0".

Fatture cointestate

Per le fatture cointestate è stato precisato che la compilazione della sezione degli "identificativi fiscali" va effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

Natura dell'operazione

Dalla Circolare Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1: *il campo "Natura" dovrà essere valorizzato soltanto nella circostanza in cui l'operazione non comporti l'esposizione dell'IVA in fattura riportando lo specifico motivo per il quale l'imposta non è stata indicata (es. operazione in reverse charge, operazione esente, operazione non imponibile, ecc.).*



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Tipologia di operazione	Causale campo natura
Escluse	N1 – escluse ex art. 15 (es. ex artt. 2, 3, 5, 13,15, del DPR n. 633/72)
Non soggette	N2 – non soggette (es. ex art.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, ecc. del DPR n. 633/72) – Esempio Servizio prestato soggetto extra UE – Minimi e Forfettari
Non imponibili	N3 – non imponibile (es. ex artt.8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt.41 e 58 del D.L. n. 331/793)
Esenti	N4 – esente (ex art.10 del DPR n.633/72)
Soggette al regime del margine	N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura per i beni usati /editoria/ agenzie di viaggio e turismo
Soggette a inversione contabile/reverse charge	N6 – inversione contabile (“reverse charge”) (es. ex art.74 commi 7 e 8, art.17, commi 2 e 6 del DPR n. 633/72, artt.38 e 40 del D.L. n. 331/93)
Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA	N7 – IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza sopra la soglia, commercio elettronico diretto verso privati)

CASI PARTICOLARI

Fatture attive e passive di importo inferiore a 300 euro

Per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un unico documento riepilogativo devono essere comunicati i dati relativi a ogni singola fattura.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Acquisti in reverse charge

Nell'ipotesi di **acquisti in reverse charge** (es. acquisti intracomunitari di beni o prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato UE o acquisti interni in reverse charge), la fattura ricevuta deve essere integrata con l'imposta e registrata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti: i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei **documenti ricevuti valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota"**.

Operazioni in split payment

Per le operazioni in split payment l'IVA viene esposta in fattura ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72: pertanto, **il campo "Aliquota" e il campo "Imposta" saranno valorizzati regolarmente**, e non dovrà essere compilato il campo "Natura" relativo alla tipologia dell'operazione.

Vendite a distanza

Nell'ipotesi di vendite a distanza, effettuate nei confronti di "privati" in altri stati UE, ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, se l'operazione non è soggetta ad IVA in Italia, dovrà essere valorizzato il campo "N7".

Prestazioni di servizi in regime "MOSS"

Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72, se il soggetto passivo italiano ha optato per il regime speciale del MOSS dovrà essere valorizzato il campo "N7" nell'ipotesi in cui venga emessa la relativa fattura. Poiché la fattura eventualmente emessa riporterà l'aliquota e l'imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale (e nel quale viene assolta l'IVA), il campo "Aliquota" e quello "Imposta" dovranno essere valorizzati con il valore "0".

CONDIZIONE DI DETRAIBILITÀ O DEDUCIBILITÀ DEL COSTO (FACOLTATIVA)

Tra le informazioni rilevanti da fornire mediante la comunicazione dei dati delle fatture vi è anche la misura della percentuale di detraibilità o di deducibilità del costo, riportata sulla fattura. Circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1: la comunicazione di tali informazioni **ha carattere facoltativo**; i dati contenuti nel campo "Deducibile" o "Detraibile" si intendono riferiti all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione; la compilazione di uno dei due campi ("Detraibile" o "Deducibile") esclude la compilazione dell'altro.

SANZIONI

SANZIONE ORDINARIA Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una **sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre**.

SANZIONE RIDOTTA La sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA effettui la trasmis-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

sione della comunicazione in precedenza non effettuata oppure effettuati la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

Non si applica l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97. Pertanto, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture devono sommarsi singolarmente.

CREDITO D'IMPOSTA di € 100. In considerazione dei costi per l'adeguamento tecnologico connesso alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, viene attribuito un credito d'imposta di 100,00 euro a favore dei soggetti che siano obbligati alla presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture o delle liquidazioni IVA. Il credito d'imposta è attribuito a condizione che si tratti di soggetti in attività nel 2017 e che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento viene sostenuto, hanno realizzato un **volume d'affari inferiore o pari a 50.000,00 euro**. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dall'1.1.2018 e deve essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino

RIFERIMENTI

- Art. 21, dl n. 78/2010 modificato dall'art. 4 dl 193 del 22-10-2016.
- Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017, n. 58793
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017
- Circolare Assonime 24.3.2017 n. 8
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 7 aprile 2017
- Risoluzione 05.07.2017 n. 87/E
- Per le specifiche tecniche, la modulistica ed istruzioni si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Agenzia.